



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



SOSTANZE CHIMICHE - AMBIENTE E SALUTE

Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici

3



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Il bollettino di informazione “SOSTANZE CHIMICHE - AMBIENTE E SALUTE” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals).

*A cura della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione V “Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi”
Redazione: D.ssa Serena Santoro, D.ssa Susanna Lupi, Dott. Carlo Zaghi*

Si ringraziano per la collaborazione Bruna De Amicis, Gabriella Parisi, Giuliana Serrini.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SOSTANZE CHIMICHE—
AMBIENTE E SALUTE
*Il REACH e altre normative in
materia di prodotti chimici*

febbraio 2013
bollettino di informazione
anno 4 - numero 1

In questo numero

Le sostanze
estremamente
preoccupanti ai sensi del
regolamento
REACH

- ◆ **Notizie dall'ECHA**
*Agenzia europea per le
sostanze chimiche*
- ◆ **Link utili**
- ◆ **Ultime notizie sulle sostanze
chimiche**

Numeri precedenti:

[*ottobre 2012*](#)
[*aprile 2012*](#)
[*gennaio 2012*](#)
[*ottobre 2011*](#)
[*giugno 2011*](#)
[*marzo 2011*](#)
[*dicembre 2010*](#)
[*ottobre 2010*](#)
[*luglio 2010*](#)

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del **Regolamento (CE) n. 1907/2006**, “Regolamento REACH” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHEmicals*).

Prima di iniziare

In questo numero sono descritte le caratteristiche delle sostanze estremamente preoccupanti (*Substances of Very High Concern*, SVHC) individuate dal regolamento REACH. Viene inoltre presentata la nuova “Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione” che riporta informazioni sulle sostanze che destano maggiori preoccupazioni dal punto di vista sanitario e ambientale.

QUALI SONO LE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI?

Non tutte le sostanze che presentano pericoli per l’uomo e per l’ambiente (“sostanze pericolose”) sono considerate “estremamente preoccupanti”. L’articolo 57 del regolamento REACH identifica come sostanze estremamente preoccupanti le:

- ◆ sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze **cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione**, (categorie 1A o 1B, a norma del regolamento CLP – art. 57 lettere a), b), c) del regolamento REACH);
- ◆ sostanze **persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)**, o **molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)**; (secondo i criteri stabiliti nell’allegato XIII del regolamento REACH – art. 57 lettere d), e));
- ◆ sostanze, identificate in base ad una valutazione caso per caso, per le quali esiste l’evidenza scientifica di probabili effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente, come gli **interferenti endocrini** (art. 57 lettera f)).

Notizie dall'ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

- ◆ L'ECHA lancia la piattaforma della classificazione e dell'etichettatura. Molte sostanze sono state notificate all'inventario ECHA delle classificazioni e dell'etichettature con informazioni divergenti e l'articolo 41 del regolamento CLP prevede in tali casi che i notificanti e i dichiaranti si adoperino per concordare una classificazione e un'etichettatura comune, da includere nell'inventario stesso. L'ECHA propone, a supporto di tale attività, un forum di discussione *on line* in cui i notificanti e coloro che hanno registrato la stessa sostanza, con classificazioni diverse, possono concordare una classificazione e un'etichettatura comune.
- ◆ è possibile registrarsi entro il 5 marzo p.v. al *Eighth Stakeholders' Day* che si terrà il 26 marzo 2013 a Helsinki.

Registro delle intenzioni

Il regolamento REACH prevede la registrazione (che si completerà nel 2018) di tutte le sostanze chimiche prodotte e importate nell'Unione Europea in quantità superiore ad 1 tonnellata/anno. L'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante precede la scelta della migliore opzione di gestione del rischio che può consistere in restrizioni o autorizzazione.

ALCUNE DEFINIZIONI PER CAPIRE MEGLIO

Cancerogena = una sostanza chimica che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza

Mutagena = una sostanza chimica che aumenta la frequenza delle mutazioni (alterazioni genetiche ereditarie) in popolazioni di cellule e organismi

Tossica per la riproduzione = una sostanza chimica che può provocare effetti quali ridotta fertilità, effetti sulle gonadi e alterazione della spermatogenesi; in tale ambito rientra anche la tossicità per lo sviluppo

Persistente, Bioaccumulabile e Tossica = sostanza che non si degrada rapidamente nell'ambiente, che si accumula negli organismi e tossica

Interferente Endocrino = sostanza esogena, o una miscela, che altera la funzionalità del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure della sua progenie o di una (sotto) popolazione.

COME SI IDENTIFICANO LE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI

- ◆ L'identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante viene effettuata dall'**Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)** sulla base di un fascicolo, conforme all'allegato XV del regolamento REACH, presentato da uno Stato membro o dall'ECHA stessa, su richiesta della Commissione Europea.
- ◆ Il fascicolo si compone di due parti principali: la prima fornisce i dati e la giustificazione per identificare la sostanza come SVHC; la seconda comprende le informazioni riguardanti i volumi della sostanza immessi sul mercato dell'Unione Europea, gli usi, il rilascio, l'esposizione e le possibili alternative alla sostanza.
- ◆ L'intenzione di proporre un fascicolo per l'identificazione di una sostanza come SVHC viene resa pubblica attraverso il **registro delle intenzioni (RoI)**, in modo da fornire in tempo utile le informazioni necessarie all'industria e agli altri soggetti interessati.


Una sostanza, una volta identificata come estremamente preoccupante, è inclusa nella **Lista delle sostanze candidate all'autorizzazione** ("**Candidate List**" of Substances of Very High Concern for Authorisation).

Notizie dall'ECHA
Agenzia europea per le
sostanze chimiche

- ◆ ECHA ha presentato la raccomandazione alla Commissione Europea relativa all'inclusione di dieci sostanze estremamente preoccupanti nell'Allegato XIV del regolamento REACH. Si tratta di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione:
- Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con aniline (MDA tecnico) N. CAS 25214-70-4
 - Acido arsenico N. CAS 7778-39-4
 - Tris(cromato) di dicromo N. CAS 24613-89-6
 - Cromato di stronzio N. CAS 7789-06-2
 - Idrossiottaossodizincato dicromato di potassio N. CAS 11103-86-9
 - 1,2-dicloroetano (EDC) N. CAS 107-06-2
 - 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina (MOCA) N. CAS 101-14-4
 - N,N- Dimetilacetammide (DMAC) N. CAS 127-19-5
 - bis(2-metossietil) etere (Diglyme) N. CAS 111-96-6
 - Ottaidrossicromato di pentazinc N. CAS 49663-84-5

QUALE È LA PROCEDURA PER L'INCLUSIONE DI UNA SOSTANZA NELLA LISTA DELLE SOSTANZE CANDIDATE ALL'AUTORIZZAZIONE (CANDIDATE LIST)?

Nello schema sotto riportato è indicata (in verde) la procedura utilizzata più frequentemente per l'identificazione e l'inserimento di una sostanza nella Lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.



Lista delle sostanze candidate all'autorizzazione

La Lista delle sostanze candidate all'autorizzazione viene pubblicata e aggiornata sul sito web dell'ECHA non appena è stata assunta una decisione sull'inclusione di una sostanza. Il numero delle sostanze estremamente preoccupanti attualmente contenute in *Candidate List* è di 138.

Immagine della *Candidate List* tratta dal sito dell' ECHA

Number of Substances on the Candidate List: 138 (last updated: 19/12/2012)

Mostra 1 - 20 di 138 risultati. Voci per pagina 20 Pagina 1 di 7 Primo Precedente Successivo Ultimo

Substance Name	EC Number	CAS Number	Date of inclusion	Reason for inclusion	Decision number	IUCLID 5 Substance Dataset	
Pyrochlore, antimony lead yellow	232-382-1	8012-00-8	2012/12/19	Toxic for reproduction (Article 57 c)	ED/169/2012		Dettagli
6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)	204-419-1	120-71-8	2012/12/19	Carcinogenic (Article 57 a)	ED/169/2012		Dettagli
Henicosfluoroundecanoic acid	218-165-4	2058-94-8	2012/12/19	vPvB (Article 57 e)	ED/169/2012		Dettagli
Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry]	247-094-1, 243-072-0, 256-356-4, 260-566-1	25550-51-0, 19438-60-9, 48122-14-1, 57110-29-9	2012/12/19	Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57 f)	ED/169/2012		Dettagli

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER L'INDUSTRIA QUANDO UNA SVHC È INCLUSA NELLA LISTA DELLE SOSTANZE CANDIDATE ALL'AUTORIZZAZIONE (CANDIDATE LIST)?

L'inclusione di una sostanza nella *Candidate List* fa scattare alcuni obblighi giuridici per le imprese che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze nell'Unione europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo (SEE) - Islanda, Liechtenstein e Norvegia. *(CHI)*

Gli obblighi riguardano le sostanze:

- ◆ in quanto tali
- ◆ come componenti di miscele
- ◆ come componenti di articoli

(COSA)

L'obbligo di fornire ai destinatari di una sostanza la scheda di dati di sicurezza si applica a tutte le sostanze classificate come pericolose e alle sostanze inserite nella *Candidate List*, anche se non classificate come pericolose.

Gli obblighi e le informazioni richieste sono diversi in relazione ai destinatari e alla tipologia di prodotto chimico. *(QUALE OBBLIGO)*

Nello schema seguente si individuano gli attori e i corrispondenti adempimenti.

Articolo 31 paragrafo 1
del regolamento
REACH

CHI

COSA

QUALE OBBLIGO

Fornitori di una sostanza

Ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza

Sostanze

inserite in
Candidate List

fornire ai destinatari di una sostanza (utilizzatore a valle o distributore), la scheda di dati di sicurezza

Articolo 31 paragrafo 3

Fornitori di una miscela

ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una miscela

Miscele

non classificate come pericolose ma che contengono una sostanza in *Candidate List* in concentrazione $\geq 0,1$ % peso/peso

fornire ai destinatari (utilizzatore a valle o distributore), **in caso di richiesta**, la scheda di dati di sicurezza

Articolo 7 paragrafo 2

Produttori o importatori di articoli

Articoli che contengono sostanze in *Candidate List* in concentrazione $\geq 0,1$ % peso/peso e in quantità > 1 tonnellata/anno

notificare all'ECHA che il proprio articolo contiene una sostanza in *Candidate List*

Articolo 33 paragrafi 1 e 2

Fornitori di un articolo

Ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore che immette un articolo sul mercato

Articoli che contengono sostanze in *Candidate List* in concentrazione $\geq 0,1$ % peso/peso

fornire ai destinatari dell'articolo (utilizzatore industriale o professionale o distributore) sufficienti informazioni per consentire un uso sicuro dell'articolo

fornire ai **consumatori, su richiesta**, sufficienti informazioni per consentire un uso sicuro dell'articolo

Vedi i bollettini:

La procedura di restrizione ai sensi del regolamento REACH

La procedura di autorizzazione delle sostanze chimiche

Il regolamento REACH prevede due strumenti di gestione del rischio (la restrizione e l'autorizzazione) che, unitamente ad altre norme europee in materia di sostanze inquinanti, compongono il quadro delle sostanze chimiche soggette ad obblighi di autorizzazione, restrizione e/o divieti.

COME E DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE SOGGETTE AD OBBLIGHI?

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato una Banca Dati per semplificare e raccogliere le sostanze soggette ad obblighi stabiliti da norme europee. L'intento della banca dati è di facilitare l'accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche per un loro uso più sicuro e consapevole.

La [Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione](#) raggruppa le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione previsti da:

- ◆ Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche (regolamento REACH) e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono e successive modifiche e integrazioni.

Le informazioni riportate nella banca dati riguardano in particolare:

- ◆ **nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela**
- ◆ **numero CAS:** numero di registro attribuito dal *Chemical Abstract Service (CAS)*, che assegna un numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura;
- ◆ **tipo di pericolo:** indica la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione: Cancerogena, Mutagena, tossica per la Riproduzione (CMR), lesiva per lo strato di ozono, inquinante organico persistente (POP), Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB);
- ◆ **specifiche sulla sostanza:** indicano o il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell'ozono (la capacità di quanto può ridurre lo strato dell'ozono stratosferico);
- ◆ **normativa di riferimento:** la norma generale che ha determinato la limitazione, il divieto, la restrizione o l'obbligo di autorizzazione della sostanza;
- ◆ **normativa specifica:** la norma di attuazione che ha modificato o introdotto per la prima volta una limitazione, un divieto, una restrizione o un obbligo di autorizzazione;
- ◆ **scheda pdf** di riepilogo delle informazioni relative ad una sostanza.

Link utili

- ◆ Commissione Europea
DG Imprese e Industria
DG Ambiente
- ◆ ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)
- ◆ Ministero della Salute – Sicurezza chimica
- ◆ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare/Argomenti/REACH
- ◆ Helpdesk nazionale REACH – Ministero dello Sviluppo Economico
- ◆ CSC (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) – Istituto Superiore di Sanità
- ◆ ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – Rischio delle sostanze chimiche

Le sostanze contenute nella banca dati sono ordinate alfabeticamente per nome e la ricerca può essere effettuata per singola sostanza, attraverso il nome o il numero di CAS, oppure per gruppi: tipo di pericolo, specifiche della sostanza, normativa di riferimento o specifica, divieto e/o restrizione.

I risultati della ricerca possono essere esportati in file di vario formato (excel, word, CSV, xml). E' possibile stampare il risultato della ricerca o l'elenco completo delle sostanze contenute all'interno della banca dati. Attualmente è possibile consultare e reperire le informazioni relative a 1.172 sostanze.

Si riporta la pagina della banca dati con l'elenco delle sostanze ordinate

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero Cas	Tipo di Pericolo	Specifiche sulla sostanza	Allegato normativo	Normativa di riferimento	Normativa Specifica	Divieto e/o restrizione
(2R,3R)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorfenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il]-metil] ossirano	106325-08-0	-Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
(4-etossifenil)-14-fluoro-3-fenossifenil]propil] etanossilato	155024-66-6	-Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
(6-(4-idrossi-3-metilossifenil)-2-sulfonilfenil)ammina[5,5-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil] etil] etere	106325-03-2	-Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
(R)-1-dimil-3-ossopropano	5194-55-9	-Cancerogena (C) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
(S)-N-(2,4-Diossio-3,1-diossi-5-ossifenil)metil]ammina[5,5-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil] etil] etere	16071-86-6	-Cancerogena (C) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,2,4-tetraossifenil]5-etilossimetil]di(1,2,4-triazol-5-il)metil] etere	103113-35-2	-Cancerogena (C) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1,1,2-tetraclorossano	630-20-6			-Allegato XVII restriz.36	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1,1-tetraclorossano	73-85-4	-Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: S.1	-Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: S.1	-Allegato I Gruppo V	Reg (CE) 1005/2009	Reg (CE) 1005/2009	
1,1,2-tetraclorossano	75-34-5			-Allegato XVII restriz.35	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1,2-tetraclorossano	79-80-9			-Allegato XVII restriz.34	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1-diossi-1-fluorossano HCRC141D	1717-00-6	-Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: S.11	-Sostanza controllata - Potenziale di riduzione dell'ozono: S.11	-Allegato I Gruppo VI/II	Reg (CE) 1005/2009	Reg (CE) 1005/2009	
1,1-diossifenil] etere	79-30-4			-Allegato XVII restriz.38	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1,3-tetraclorossano	96-18-4	-Cancerogena (C) Categoria 1B - Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28 - Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1,3-tetraclorossano	112-49-2			-Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,1-Diossio-3-diossopropano	96-12-8	-Cancerogena (C) Categoria 1B - Tossica per la riproduzione (R) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28 - Allegato XVII restriz.30 - Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,2-Diossioammina: etilene dibromuro	106-83-4	-Cancerogena (C) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	
1,2-Diossioammina: etilene dibromuro	107-06-2	-Cancerogena (C) Categoria 1B		-Allegato XVII restriz.28	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	

Esempio di scheda pdf relativo ad una sostanza con il testo del divieto e/o restrizione

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE O IN RESTRIZIONE

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:
(2R,3R)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorfenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il]-metil] ossirano

Numero CAS: **106325-08-0**

Tipo di pericolo:	Specifiche sulla sostanza:	Normativa di riferimento:	Normativa specifica:
-Tossica per la riproduzione (R)		-Allegato XVII restriz.30	Reg (CE) 1907/2006 Reg (CE) 552/2009

Testo del divieto e/o restrizione:
-Allegato XVII restriz.30
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:
— come sostanze,
— come componenti di altre sostanze, o
— nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
— al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
— alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Uso ristretto agli utilizzatori professionali".

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da oli minerali:
— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
— agli articoli derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE

Reg.109/2012

E-Mail: sostanzachimiche@minambiente.it DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI DIVISIONE V

Pag 1 di 2

Ultime notizie sulle sostanze chimiche

Lo scorso 19 gennaio è stato raggiunto l'accordo internazionale, nell'ambito del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), per la progressiva riduzione delle emissioni di mercurio nell'ambiente ("Convenzione di Minamata sul mercurio").

Per ricevere il bollettino inviare una mail a:

sostanzechimiche@minambiente.it

Redazione:
D.ssa Serena Santoro
D.ssa Susanna Lupi
Dott. Carlo Zaghi

ALTRE BANCHE DATI

Ulteriori informazioni sulle sostanze possono essere reperite consultando le seguenti banche dati:

Banca Dati Cancerogeni (ISS - Centro Nazionale Sostanze Chimiche) <http://www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni/>

Banca Dati Sensibilizzanti (ISS - Centro Nazionale Sostanze Chimiche) <http://www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/>

Base Dati Sostanze Chimiche (ISS - Centro Nazionale Sostanze Chimiche) <http://www.iss.it/dbsp/>

Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) <http://www.dsa.minambiente.it/sitodesc>

Banca dati ECHA

<http://echa.europa.eu/it/search-chemicals>

Database dell'Inventario delle classificazioni e delle etichettature ECHA

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory>

Realizzato da:

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione V "Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi"



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SOSTANZE CHIMICHE—AMBIENTE E SALUTE
Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici

maggio 2013
bollettino di informazione
anno 4 - numero 2

In questo numero

Le attività di
controllo nell'ambito
del
regolamento REACH

◆ [Notizie dall'ECHA
Agenzia europea per le
sostanze chimiche](#)

◆ [Il Regolamento
REACH Novità](#)

◆ [Ultime notizie sulle
sostanze chimiche](#)

◆ [Link utili](#)

Numeri precedenti:

- [febbraio 2013](#)
- [ottobre 2012](#)
- [aprile 2012](#)
- [gennaio 2012](#)
- [ottobre 2011](#)
- [giugno 2011](#)
- [marzo 2011](#)
- [dicembre 2010](#)
- [ottobre 2010](#)
- [luglio 2010](#)

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals*).

Prima di iniziare

In questo numero sono descritte le attività di controllo promosse a livello nazionale ed europeo per verificare che gli obblighi previsti dal regolamento REACH siano rispettati.

INTRODUZIONE

Ai sensi del regolamento REACH i fabbricanti europei e gli importatori di sostanze chimiche, in quantità superiori ad una tonnellata per anno, hanno **l’obbligo** di fornire all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) le informazioni sulle loro proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ambientali. Senza la comunicazione dei dati richiesti e la conseguente **registrazione** non è consentita la fabbricazione e l’immissione sul mercato di alcuna sostanza.

I fornitori delle sostanze **devono trasmettere** ai propri destinatari le informazioni sulle proprietà di pericolo delle sostanze e sugli eventuali rischi connessi all’uso di queste. Lo strumento per comunicare tali informazioni è la scheda di dati di sicurezza (SDS).

I fabbricanti e gli importatori dell’Unione europea di sostanze chimiche in quantità superiori a 10 tonnellate/anno hanno l’obbligo di predisporre la **Relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Report -CSR)**. Si tratta di un documento in cui sono riportati, oltre alle informazioni della scheda di dati di sicurezza, i risultati della valutazione dei pericoli della sostanza e dell’esposizione nonché delle misure adottate per controllare adeguatamente i rischi individuati.

Notizie dall'ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

- ◆ avvio della consultazione pubblica relativa alla bozza del [programma di lavoro pluriennale 2014-2018](#) dell'Agenzia;
- ◆ avvio della consultazione pubblica relativa all'[opinione del Comitato per la valutazione dei rischi \(RAC\) sulla proprietà di tossicità riproduttiva dell'arseniuro di gallio](#);
- ◆ REACH-IT non sarà disponibile per tutta la giornata di lunedì 10 giugno p.v. per attività di manutenzione. Il servizio sarà ripristinato martedì mattina;
- ◆ il prossimo 27 giugno si terrà a Bruxelles un [workshop in cui saranno riportati i risultati della revisione del regolamento REACH](#) pubblicata nel mese di febbraio 2013;
- ◆ il prossimo 25 giugno si terrà a Helsinki il primo [Biocides Stakeholders' Day](#). Al momento le iscrizioni sono chiuse, ma è possibile registrarsi in una lista di riserva ed essere contattati non appena si liberi un posto (echa.events@echa.europa.eu). Sarà comunque possibile seguire l'evento in *streaming*;
- ◆ il prossimo 14 giugno avrà luogo un [webinar relativo a IUCLID 5.5](#). Saranno descritti i principi di base di IUCLID e le nuove caratteristiche di IUCLID 5.5;
- ◆ nell'ambito delle registrazioni previste per il 2013 sono state finora [registrate 2180 sostanze phase-in](#). E' possibile consultare la pagina "REACH 2013" per seguire le informazioni sull'andamento del processo di registrazione;
- ◆ l'ECHA richiede informazioni relative a [proposte di sperimentazione che implicano esperimenti su animali vertebrati](#). Si possono presentare informazioni e studi scientificamente validi concernenti le sostanze in esame e l'*endpoint* di pericolo per il quale è proposta la sperimentazione;

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E IL REGOLAMENTO REACH

Attività degli Stati membri

Il regolamento REACH affida agli Stati membri il compito di mettere in atto efficaci misure di verifica e di instaurare un sistema di controlli ufficiali (articolo 125). Lo scopo è di verificare la completa attuazione degli obblighi da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione, dalla produzione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, come tali o contenute nelle miscele e negli articoli (prodotti).

In caso di inottemperanza degli obblighi del regolamento REACH, gli Stati membri devono stabilire un appropriato quadro di **sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive**, poiché la mancata ottemperanza può causare danni alla salute e all'ambiente (articolo 126).

Attività dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

A livello europeo, il regolamento REACH prevede l'istituzione del "Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione", (art. 86 - *Forum for Exchange of Information on Enforcement*) che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- ◆ diffondere buone pratiche, evidenziare problemi di interesse comunitario;
- ◆ proporre, coordinare e valutare progetti applicativi e ispettivi armonizzati;
- ◆ coordinare gli scambi di ispettori;
- ◆ sviluppare metodi di lavoro e strumenti d'uso per gli ispettori locali;
- ◆ mettere a punto una procedura per lo scambio elettronico di informazioni;
- ◆ fare da tramite con l'industria, tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche della piccola e media industria (PMI) e con altri portatori di interessi (*stakeholders*), comprese le pertinenti organizzazioni internazionali.



Per l'Italia, è stato nominato Membro del Forum un rappresentante del Ministero della Salute che ha individuato un supplente (*Alternate*) e che può avvalersi del supporto di un consulente tecnico (*Advisor*) per specifiche tematiche, nonché proporre, nelle attività pianificate dai vari Gruppi di Lavoro costituiti all'interno del Forum, la partecipazione di esperti individuati tra i componenti del Centro Nazionale Sostanze Chimiche - CSC dell'Istituto Superiore di Sanità e/o tra i rappresentanti delle Regioni.

Notizie dall'ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

- ◆ sono in corso le consultazioni pubbliche relative ai seguenti documenti:

proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate per cinque sostanze; tre (due borati e il fenpirossimato) con scadenza 14 giugno per inviare osservazioni e due (acido borico e lenacil) con scadenza 28 giugno;

una proposta di restrizione per il piombo e i suoi composti in alcuni articoli destinati al consumatore (scadenza 21 settembre);

Accordo Stato, Regioni e Province autonome

PERCHE È IMPORTANTE L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO?



L'attività di controllo risulta determinante per:

- ◆ garantire l'efficacia degli strumenti previsti a tutela dell'ambiente e della salute umana;
- ◆ evitare che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento REACH possa causare uno squilibrio competitivo a danno delle imprese che operano correttamente;
- ◆ garantire la tutela del consumatore.

CHI SI OCCUPA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN ITALIA?

In Italia il sistema dei controlli è affidato alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni e Province autonome.

Per le **Amministrazioni centrali** operano:

- ◆ il Corpo ispettivo centrale, costituito da rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale;
- ◆ gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
- ◆ i Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri (NAS);
- ◆ i Nuclei Operativi Ecologici dell'Arma dei Carabinieri (NOE)
- ◆ l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Ex ISPESL);
- ◆ l'Agenzia delle dogane.

Regioni e Province autonome

La vigilanza ed il controllo in materia di sostanze chimiche pericolose è competenza primaria delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 7, lettera c) della Legge 23/12/1978, n.833.

L'**Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 ottobre 2009** stabilisce la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo. Quasi tutte le Regioni hanno adottato l'Accordo tramite delibera regionale.

Il corpo ispettivo centrale può svolgere, su richiesta, attività di supporto alle Regioni e alle Province autonome e di sostituzione per le Regioni che non hanno ancora adottato l'Accordo tramite delibera. Inoltre il corpo ispettivo centrale può svolgere visite congiunte con le unità ispettive di altri Stati membri, anche con la partecipazione di ispettori regionali.

I controlli possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso.

Il rappresentante nazionale per il Forum dell'ECHA coordina le amministrazioni centrali e gli enti dello Stato in collegamento con le Autorità per i controlli Regionali, richiamati nell'Accordo Stato-regioni e nel decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186.

Il Regolamento REACH Novità

È stato pubblicato il [Regolamento \(UE\) N. 348/2013](#) della Commissione del 17 aprile 2013 che modifica l'allegato XIV del regolamento REACH

Ultime notizie sulle sostanze chimiche

Dal 28 aprile al 10 maggio, si sono tenute a Ginevra le Conferenze delle Parti delle [Convenzioni di Basilea, Stoccolma e Rotterdam](#) e la [II Riunione Straordinaria Simultanea](#) delle Parti delle tre Conferenze, che hanno visto la partecipazione di oltre mille delegati da tutto il mondo impegnati nel concordare strategie a livello globale per una corretta gestione delle sostanze chimiche pericolose e dei rifiuti

ATTIVITÀ DI CONTROLLO: TIPOLOGIE E DEFINIZIONI

- ◆ **Ispezione:** processo proattivo pianificato e di routine che prevede la raccolta di informazioni presso siti produttivi e/o sedi di società di produttori, importatori, utilizzatori a valle etc. per verificare la conformità delle attività svolte alle disposizioni del regolamento REACH. Le informazioni possono essere ottenute esaminando i documenti in possesso dell'impresa, intervistando persone, osservando le condizioni del sito, le pratiche, le procedure messe in atto.
- ◆ **Audit:** valutazione indipendente, sistematica e documentata volta a stabilire in quale misura i criteri prefissati dell'audit siano stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003) e a verificarne l'applicazione.
- ◆ **Indagine:** processo reattivo non di routine in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o situazioni di non conformità.
- ◆ **Monitoraggio:** sorveglianza continua o periodica, effettuata mediante misure, campionamento, test o analisi su sostanze in quanto tali o presenti in miscele e articoli, così come nei comparti ambientali (aria, acqua, suolo, organismi animali e vegetali).

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In Italia è stato istituito, ai sensi del [D.M. 22 novembre 2007](#), un Comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione del regolamento REACH. Questo comitato, sentito il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e delle Province autonome, propone al Ministero della Salute (Autorità Competente Nazionale) le seguenti azioni:

- ◆ adozione del **piano nazionale annuale** delle attività di controllo;
- ◆ adozione delle **linee guida** concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo, in base alle indicazioni fornite dall'ECHA;
- ◆ attuazione delle **attività di controllo specifiche**, sulla base delle indicazioni dell'ECHA.

Il **piano nazionale annuale** è elaborato tenendo conto dei seguenti aspetti:

- ◆ indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia (come il *Chemical Legislation European Enforcement Network*);
- ◆ indicazioni provenienti dai risultati delle attività di controllo degli anni precedenti;
- ◆ conoscenze epidemiologiche ed analisi del contesto territoriale ed ambientale sulla base del sistema informativo regionale;
- ◆ necessità di dare priorità agli interventi che dimostrano di essere efficaci in termini di miglioramento della salute, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;
- ◆ necessità di effettuare programmi di visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri. dell'Unione europea;
- ◆ indicazioni provenienti dai Centri Antiveneni (CAV).

SCENARIO DI ESPOSIZIONE

Pinsieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e la relativa esposizione dell'uomo e dell'ambiente

Nel **piano nazionale annuale** vengono stabilite le priorità per le attività di controllo, il numero minimo di controlli da effettuare, la ripartizione delle attività di controllo sull'area geografica di applicazione e le classi merceologiche delle sostanze da monitorare.

Entro il **31 marzo** di ogni anno le autorità per i controlli per l'attuazione del regolamento REACH delle Regioni e Province autonome, l'USMAF, il NAS, il NOE, l'INAIL e l'Agenzia delle Dogane devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati delle attività di controllo eseguite nell'anno precedente. Il Ministero della Salute utilizza i risultati dei controlli effettuati dalle amministrazioni centrali e regionali per redigere una relazione, da trasmettere all'ECHA.

IN COSA CONSISTONO LE ATTIVITA' DI CONTROLLO?

Le attività di controllo sono eseguite secondo procedure documentate e prevedono, tra l'altro, la verifica:

- ◆ dell'avvenuta pre-registrazione e registrazione delle sostanze prodotte, importate o utilizzate;
- ◆ dell'osservanza delle restrizioni stabilite dal regolamento REACH (articolo 67);
- ◆ della presenza della scheda di dati di sicurezza (SDS) e della relazione sulla sicurezza chimica (*Chemical Safety Report, CSR*), se previste;
- ◆ della completezza dei dati riportati nella SDS;
- ◆ della presenza nella SDS della descrizione degli scenari di esposizione, se previsti;
- ◆ dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica indicati nel CSR;
- ◆ dell'efficacia delle misure di gestione del rischio previste e della loro applicazione;
- ◆ della comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento (trasmissione della SDS);
- ◆ della corrispondenza delle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza e nelle etichette applicate alle sostanze e alle miscele.

Link utili

[Commissione Europea
DG Imprese e Industria
DG Ambiente](#)

[ECHA \(Agenzia europea
per le sostanze chimi-
che\)](#)

[Ministero della Salute –
Sicurezza chimica](#)

[Ministero dell'ambiente
e della tutela del territo-
rio e del
mare/Argomenti/](#)

[Helpdesk nazionale
REACH – Ministero
dello Sviluppo Economi-
co](#)

[CSC \(Centro Nazionale
Sostanze Chimiche\) –
Istituto Superiore di
Sanità](#)

[ISPRA \(Istituto Superio-
re per la Protezione e la
Ricerca Ambientale\) –
Rischio delle sostanze
chimiche](#)

Per ricevere il bollettino
inviare una mail a:

sostanzechimiche@minambiente.it

Redazione:

D.ssa Serena Santoro

D.ssa Susanna Lupi

Dott. Carlo Zaghi

Per coloro che non rispettano gli obblighi previsti dal regolamento REACH sono previste delle sanzioni stabilite dal Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata alle Attività di controllo del portale “REACH.gov.it– Prodotti chimici. Informiamo i cittadini”.

Per la realizzazione del bollettino si ringraziano:

Dott. Pietro Pistolese - Ministero della Salute

Dott. Mariano Alessi - Ministero della Salute

Realizzato da:

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione V “Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi”



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SOSTANZE CHIMICHE –
AMBIENTE E SALUTE

*Il REACH e altre normative in
materia di prodotti chimici*

settembre 2013

bollettino di informazione

Anno 4 – numero 3

In questo numero

Banche dati sulle sostanze
chimiche

- [Notizie dall'ECHA](#)
Agenzia europea per le
sostanze chimiche
- [I Regolamenti REACH
e CLP– Novità](#)
- [Link utili](#)

Numeri precedenti:

[maggio 2013](#)

[febbraio 2013](#)

[ottobre 2012](#)

[aprile 2012](#)

[gennaio 2012](#)

[ottobre 2011](#)

[giugno 2011](#)

[marzo 2011](#)

[dicembre 2010](#)

[ottobre 2010](#)

[luglio 2010](#)

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals*).

Prima di iniziare ...

In questo numero sono presentate le banche dati realizzate dalle Amministrazioni nazionali e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), per permettere agli utenti di accedere alle informazioni disponibili sulle sostanze chimiche.

Introduzione

Il regolamento REACH prevede che una serie di informazioni utili per la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente sia resa pubblica, pur garantendo la confidenzialità richiesta dall’industria per alcuni tipi di dati. Un modo trasparente di ottenere questo risultato consiste nel dare al pubblico la possibilità di accedere gratuitamente ad apposite banche dati che contengono informazioni relative alle proprietà pericolose delle sostanze in commercio.

Perché consultare una banca dati sulle sostanze chimiche

La sicurezza nell’uso delle sostanze chimiche è strettamente connessa alla conoscenza delle proprietà delle sostanze stesse.

Nella vita quotidiana si viene a contatto costantemente con prodotti contenenti sostanze chimiche: conoscere i pericoli e gli eventuali rischi associati al loro uso favorisce scelte consapevoli da parte dei consumatori e comportamenti mirati alla tutela della salute umana e dell’ambiente.

Le Banche dati sulle sostanze chimiche costituiscono uno strumento idoneo per promuovere un’informazione trasparente, facilitare la comunicazione tra le imprese e orientare l’industria e il mercato verso produzioni sostenibili.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

SOSTANZE CHIMICHE –
AMBIENTE E SALUTE

*Il REACH e altre normative in
materia di prodotti chimici*

dicembre 2013

bollettino di informazione

Anno 4 – numero 4

In questo numero

Dialogo tra
amministrazione e
cittadini

🌟 **Notizie dall'ECHA**
Agenzia europea per le
sostanze chimiche

🌟 **I Regolamenti REACH
e CLP– Novità**

🌟 **Link utili**

Numeri precedenti:

[settembre 2013](#)

[maggio 2013](#)

[febbraio 2013](#)

[ottobre 2012](#)

[aprile 2012](#)

[gennaio 2012](#)

[ottobre 2011](#)

[giugno 2011](#)

[marzo 2011](#)

[dicembre 2010](#)

[ottobre 2010](#)

[luglio 2010](#)

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di *Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals*).

Prima di iniziare ...

In questo numero sono presentati alcuni esempi di come le amministrazioni e i cittadini possono dialogare e avviare rapporti di collaborazione al fine di realizzare obiettivi comuni.

Portale “www.REACH.gov.it”

Da alcuni mesi è disponibile *on line* il portale “REACH.gov.it – Prodotti Chimici: informiamo i cittadini”. Il portale nasce dall’esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento (CtC) composto da Ministero della Salute (Autorità Competente), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

La struttura del portale prevede:

- 🌐 un menù orizzontale con alcune sezioni introduttive che descrivono gli elementi principali del regolamento REACH, il ruolo delle Istituzioni europee e nazionali coinvolte nell’attuazione del regolamento, alcune sezioni utili per l’utente, quali i “Contatti”, il “Glossario” e la barra di ricerca;
- 🌐 un menù laterale a sinistra in cui sono riportate, oltre ad alcuni link utili, le informazioni relative alle principali attività promosse dal CtC: informazione, formazione, controllo e vigilanza, progetti di ricerca, banche dati, pubblicazioni ed eventi;

Notizie dall'ECHA Agenzia europea per le sostanze chimiche

L'Agenzia ricorda alle imprese la scadenza del 20 dicembre prossimo per notificare la presenza negli articoli di sei sostanze incluse nel giugno 2013 nella [lista delle sostanze candidate](#). Gli importatori e i produttori sono invitati a verificare se i loro articoli rispondono alle condizioni previste dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 7 del regolamento REACH. La notifica può essere facilmente presentata tramite un apposito [modulo disponibile sul web o attraverso REACH-IT utilizzando IUCLID](#)

L'avvio della [consultazione pubblica relativa alle domande di autorizzazione per il bis\(2-etilesil\)ftalato \(DEHP\) e il dibutilftalato \(DBP\)](#).

L'ECHA ha ricevuto sette [domande di autorizzazione](#) per gli usi delle due sostanze e invita le parti interessate a presentare le informazioni rilevanti sulle alternative disponibili. La consultazione pubblica si concluderà l'8 gennaio 2014

Sono in corso le consultazioni pubbliche relative ai seguenti documenti:

- [proposte di test](#), 1 con scadenza per inviare osservazioni 30 dicembre e una con scadenza 10 gennaio;
- [proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate](#), 1 con scadenza 13 dicembre, 1 con scadenza 23 dicembre, 1 con scadenza 10 gennaio e 1 con scadenza 20 gennaio;
- [due proposte di restrizione](#) con scadenza 18 marzo 2014

- un menù laterale a destra in cui sono riportate le informazioni relative alla normativa nazionale, alla normativa europea, ai gruppi di lavoro che operano nell'ambito del CtC e alle principali attività svolte dall'ECHA (guide, news, consultazioni pubbliche).

Per la gestione del portale sono stati costituiti:

- un comitato di redazione composto dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nel CtC, che ha la responsabilità dei contenuti del sito;
- una segreteria tecnica, gestita dal Ministero dell'Ambiente, responsabile della gestione operativa del sito.

Il portale rappresenta lo strumento attraverso il quale più amministrazioni, in maniera coordinata, forniscono un'informazione puntuale e omogenea sui risultati del regolamento REACH, sugli adempimenti per le imprese e sulle misure di "accompagnamento" messe in atto per favorirne l'attuazione.

Il portale è consultabile all'indirizzo www.reach.gov.it

REACH.GOV.IT
Prodotti Chimici: informiamo i cittadini

Governo italiano
giovedì 5 dicembre 2013

Home REACH in sintesi Chi Siamo Commissione europea ECHA Contatti Glossario Ricerca

Informazione
per il Cittadino
per l'Impresa
per le Amministrazioni Pubbliche
HelpDesk

Formazione
Scuola
Università
Altri Enti

Progetti
Pubblicazioni
Eventi
Banche Dati
Link Utili

Rapex - Sistema di allerta rapido

IN EVIDENZA
EVENTO: 16/12/2013 4ª Conferenza Nazionale sul Regolamento REACH
Roma, 16 dicembre 2013
.20/11/2013.
FORMAZIONE: La ASL di Barletta - Andria - Trani (BAT) organizza il corso di formazione "Esposizione ad agenti chimici e neoplasie professionali"
Barletta - Ospedale Dimiccoli (Polo Universitario), 20-21-22-27-28-29 novembre 2013
.19/11/2013.
[vedi tutti...](#)

Il Comitato Tecnico di Coordinamento
Gruppi di lavoro

Normativa
Normativa Europea
Normativa Nazionale

Attività ECHA
Le Guide dell'ECHA
Avvisi e comunicati
ECHA e-news

Consultazioni pubbliche Echa

Accordo di collaborazione tra Ministero dell'Ambiente e Federsanità – ANCI

Attività di informazione sulle sostanze chimiche

Per raggiungere un pubblico sempre più vasto di cittadini e renderli così maggiormente consapevoli sui rischi e sull'uso sicuro delle sostanze, il Ministero dell'Ambiente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Federsanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con l'intento di sviluppare una intensa ed efficace campagna informativa, sfruttando al meglio i networks digitali a disposizione delle due realtà istituzionali.

Federsanità-ANCI è il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, le relative Conferenze dei Sindaci, e che agisce come strumento di rappresentanza per i Comuni.

Le finalità dell'accordo di collaborazione sono:

- ④ informare i cittadini sugli scopi del Regolamento REACH, affinché possano essere maggiormente consapevoli di quali sono le sostanze chimiche pericolose e dei conseguenti rischi per la salute umana e l'ambiente;
- ④ far conoscere al mondo della scuola il Regolamento REACH e sensibilizzarlo alla tutela della salute e dell'ambiente;
- ④ informare la governance delle Aziende Sanitarie Locali affinché le strutture sanitarie e la popolazione siano sensibilizzate sul tema dell'uso sicuro delle sostanze chimiche;
- ④ stimolare le strutture sanitarie a ricorrere in misura sempre maggiore agli "appalti verdi" (GPP- www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi);
- ④ creare strumenti informativi flessibili e facilmente aggiornabili;
- ④ raggiungere il più alto numero possibile di destinatari e monitorarne il grado di consapevolezza acquisito dopo la fruizione della comunicazione.

Le attività previste dall'accordo riguardano principalmente:

- ④ la realizzazione di un'area dedicata nel sito di FEDERSANITA';
- ④ la diffusione delle informazioni relative al regolamento REACH e alle iniziative promosse dal Ministero attraverso la rete di Federsanità che coinvolge nel territorio italiano:
 - 380.000 medici (di famiglia e specialisti);
 - 70.000 farmacisti;
 - un milione di operatori della sanità;
 - 1.500 strutture sanitarie;
 - 3.900 Case di riposo;
 - le 62 facoltà di Medicina/Farmacia italiane.

Link utili

[Commissione Europea
DG Imprese e Industria
DG Ambiente](#)

[ECHA \(Agenzia
europea per le sostanze
chimiche\)](#)

[Ministero della Salute –
Sicurezza chimica](#)

[Ministero dell'ambiente
e della tutela del
territorio e del
mare/Argomenti/
REACH](#)

[Helpdesk nazionale
REACH – Ministero
dello Sviluppo
Economico](#)

[CSC \(Centro Nazionale
Sostanze Chimiche\) –
Istituto Superiore di
Sanità](#)

[ISPRA \(Istituto
Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale\) – Rischio
delle sostanze
chimiche](#)

- ⊗ La realizzazione di strumenti di informazione (news, unità di sensibilizzazione degli studenti e dei docenti degli istituti secondari etc.) e l'attivazione di tavoli di lavoro per la definizione di criteri ambientali per gli appalti delle strutture sanitarie.

The screenshot shows a website header with the logo of FEDER SANITÀ ANCI and the text 'AZIENDE SANITARIE E COMUNI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA'. Below the header is a navigation menu with categories like 'CHI SIAMO', 'FEDERAZIONI REGIONALI', 'ESSERE ASSOCIATI', 'PRIMO PIANO', 'COMUNICATI E NOTIZIE', 'SERVIZI ED EDITORIA', 'WELFARE CLOUD', 'SALUTE DIGITALE', 'PUBBLICAZIONI', 'ESOLE 24 ORE SANITÀ', 'NETWORK E OSSERVAZIONI', 'RICERCHE E DOCUMENTI', 'FEDERANITÀ SERVIZI', and 'LINK'. There are also buttons for 'AREA RISERVATA' and 'ISCRIVITI ALLA MAILING LIST'. The main content area features a central graphic with a green and orange leaf-like shape labeled 'area REACH' and 'area APPALTI VERDI'. Text on the page includes: 'Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Federsanità ANCI hanno sottoscritto una convenzione per un'attività di informazione e diffusione sulle sostanze chimiche, con l'obiettivo comune di: • Informare i cittadini dell'esistenza del Regolamento REACH e delle problematiche a esso connesse; • Erudire il mondo della scuola circa il Regolamento Reach e sensibilizzarlo alla tutela dalle sostanze chimiche; • Informare la Governance delle Aziende Sanitarie Locali, affinché sia sensibilizzata la popolazione e le strutture sanitarie sui temi dell'uso sicuro delle sostanze chimiche e degli appalti verdi; • Sensibilizzare le strutture sanitarie e ricorrere in misura sempre maggiore agli appalti verdi (GPP). In particolare, si è deciso di sfruttare le potenzialità dei canali digitali per veicolare i contenuti e per condurre la cittadinanza a una riflessione attiva sui temi della salute e dell'ambiente, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea (Digital Agenda). Per saperne di più...'. On the right side, there is a search bar, a 'CERCA' button, and a 'WelfareCloud' logo with the text 'Servizi Web per la Sanità Pubblica'.

Tavolo di consultazione delle associazioni dei consumatori

È stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente il "Tavolo di informazione e consultazione delle associazioni dei consumatori sul Regolamento REACH" allo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione con le associazioni dei consumatori, per promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sull'uso sicuro delle sostanze chimiche, individuando i metodi di comunicazione più efficaci.

Le attività del Tavolo prevedono:

- ⊗ proposte da parte delle associazioni dei consumatori su argomenti che ritengono prioritari;
- ⊗ analisi di documenti informativi redatti dalla Commissione europea, dall'ECHA o dagli Stati membri;
- ⊗ comunicazione reciproca sulle iniziative di informazione in corso.

Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, indicate dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e dai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento REACH: Adiconsum, Altroconsumo, Assoutenti, Associazione Consumatori Utenti, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e le associazioni dei consumatori permette di raggiungere un maggior numero di consumatori sui temi di interesse comune (ad esempio, informazione del consumatore sulle sostanze contenute negli articoli).

SPECIALE EVENTI



4^a Conferenza nazionale sul regolamento REACH

16 dicembre 2013

Roma – Sala Convegni – Biblioteca Nazionale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sostanze Chimiche organizzano la 4^a Conferenza nazionale sul regolamento REACH.

La Conferenza tratterà i temi dell'informazione sulle sostanze chimiche, del controllo per la sicurezza dei consumatori e per la tutela dell'ambiente, gli adempimenti che coinvolgono le PMI nelle prossime scadenze previste dal regolamento REACH e i principali temi emergenti a livello nazionale ed europeo.

Sono previsti interventi dei Ministri dell'Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico, dei rappresentanti della Commissione europea e dell'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), delle Regioni e degli Istituti scientifici, delle associazioni industriali e dei consumatori.

La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione al seguente indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/eventi-reach> dove è possibile scaricare il programma della Conferenza.

Per ricevere il bollettino
inviare una mail a:

sostanzechimiche@minambiente.it

Redazione

D.ssa Serena Santoro

D.ssa Susanna Lupi

Dr. Carlo Zaghi

Realizzato da:

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione V "Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi"

• L'Agenzia, su richiesta della Commissione europea, ha esaminato i dati scientifici sui rischi derivanti dagli articoli che contengono gli ftalati DINP – ftalato di diisononile e DIDP – ftalato di diisodecile. In seguito ad una consultazione pubblica e al parere del Comitato per la valutazione dei rischi, l'ECHA ha concluso nella relazione finale che non vi sono prove che giustifichino un riesame della restrizione esistente.

Quali banche dati sono disponibili sulle sostanze chimiche?

Le Banche dati realizzate dalle Amministrazioni nazionali coinvolte nell'attuazione del regolamento REACH e dall'ECHA sono accessibili *on line*; alcune raccolgono informazioni di carattere generale sulle sostanze chimiche, altre informazioni su categorie specifiche di sostanze.

Banche dati nazionali:

- Ⓢ BaseDati sostanze chimiche
www.iss.it/cnsc/index.php?lang=1&id=15&tipo=4
- Ⓢ Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione
www.dsa.minambiente.it/restrizionsostanze/
- Ⓢ Banca Dati Cancerogeni (BDC)
www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni//
- Ⓢ Banca Dati Sensibilizzanti (BDS)
www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/
- Ⓢ Archivio preparati pericolosi
<http://www.preparatipericolosi.iss.it/>
- Ⓢ Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche (DESC)
www.dsa.minambiente.it/sitodesc/

Banche dati dell'ECHA:

- Ⓢ Banca dati delle sostanze registrate
<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>
- Ⓢ Inventario delle classificazioni e etichettature
<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Le **modalità di ricerca** comuni a tutte le banche dati sono:

- Ⓢ per nome della sostanza (es.benzene);
- Ⓢ per numero CAS: numero di registro attribuito dal *Chemical Abstract Service* (CAS), che assegna un numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica.

Alcune banche dati possono essere interrogate anche mediante altre modalità di ricerca (ad esempio per tipo di pericolo, per tipo di classificazione, per normativa, per produttore/importatore etc.)

BaseDati Sostanze Chimiche

• sono in corso le consultazioni pubbliche relative ai seguenti documenti:

[proposta di modifica della classificazione ed etichettatura armonizzate per l'1-metil-2-pirrolidone;](#)

[proposta di revisione della classificazione ed etichettatura armonizzate del bisfenolo A;](#)

[proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate per il clorobenzene;](#)

[proposte di test che implicano esperimenti su animali vertebrati.](#) Si possono presentare informazioni e studi scientificamente validi concernenti le sostanze in esame e l'*endpoint* di pericolo per il quale è proposta la sperimentazione;

[proposta di restrizione per il piombo e i suoi composti](#) in alcuni articoli destinati al consumatore;

bozza della 5^a [raccomandazione per l'inserimento di cinque sostanze dell'allegato XIV del regolamento REACH](#) (sostanze soggette all'obbligo di autorizzazione);

[domande di autorizzazione all'uso della sostanza DEHP.](#) È possibile inviare informazioni sulle possibili alternative a tale sostanza;

La **Base dati Sostanze Chimiche** del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) riporta le informazioni relative a 104.853 sostanze chimiche di cui 8000 classificate ed etichettate.

La **classificazione ed etichettatura** di una sostanza chimica o di una miscela di più sostanze si basa sul pericolo (per approfondimenti vedi il [bollettino di informazione n. 1, luglio 2010, "Il Regolamento CLP"](#)).

La Base dati Sostanze Chimiche riporta le classificazioni aggiornate al Regolamento (CE) n. 790/2009, 1° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del regolamento (CE) n. 1272/2008 ("regolamento CLP").

La Base dati Sostanze Chimiche contiene inoltre le informazioni sulle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze che derivano dall'Allegato XVII del regolamento REACH aggiornato al Regolamento (CE) n. 848/2012, sia come lista delle singole restrizioni sia nel dettaglio per ogni sostanza sottoposta a restrizione.

Per le sostanze classificate a livello europeo vengono fornite informazioni quali:

- ⊗ la denominazione e il nome commerciale della sostanza;
- ⊗ gli elementi della classificazione ai sensi del regolamento CLP;
- ⊗ gli elementi dell'etichettatura ai sensi del regolamento CLP;
- ⊗ gli elementi della classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 67/548/CEE;
- ⊗ la spiegazione delle indicazioni di pericolo e delle note riferite alla sostanza secondo il regolamento CLP;
- ⊗ la spiegazioni delle frasi di rischio e delle note riferite alla sostanza secondo la Direttiva 67/548/CEE.
- ⊗ le eventuali voci delle restrizioni o limitazioni alla commercializzazione e all'uso.



Basi di dati

BaseDati Sostanze Chimiche



La classificazione ed etichettatura di una sostanza chimica o di una miscela di più sostanze si basa sulla valutazione del pericolo connesso al loro uso, secondo quanto previsto dai decreti legislativi n° 52 del 3 febbraio 1997 (per le sostanze) e n° 65 del 14 aprile 2003 (per i preparati).

L'etichettatura e le schede informative di sicurezza (SDS) sono i mezzi di informazione del pericolo connesso all'uso della sostanza o preparato. Le sostanze e i preparati che sono immessi in commercio nel territorio della UE, sia prodotti, sia importati, devono essere valutati per le loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche al fine di individuare la loro potenziale pericolosità per l'uomo e per l'ambiente.

Le risultanti classificazioni ed etichettature, oltre ad essere comunicate agli utilizzatori attraverso l'etichetta e le schede informative in materia di sicurezza, sono anche un utile strumento per la gestione del rischio per i prodotti chimici. Tutte le sostanze e i preparati in commercio devono essere classificati e etichettati indipendentemente dalle quantità poste sul mercato.

Tra tutte queste sostanze, quelle classificate dall'UE come pericolose ai sensi del Decreto n°52 in applicazione dei criteri della guida alla classificazione ed etichettatura (allegato VI al Decreto ministeriale del 28 aprile 1997) sono elencate nella tabella 3.2 dell'allegato VI del Regolamento UE 1272/2008. La lista (aggiornata al 29° ATP) riporta le classificazioni e le etichettature armonizzate e i responsabili della commercializzazione di dette sostanze, sono tenuti ad adottare la classificazione e l'etichettatura riportate, anche ai fini della classificazione ed etichettatura dei preparati che le contengono. Qualora una sostanza chimica non ancora presente in allegato VI sia messa in commercio come tale o contenuta in un preparato, il responsabile dell'immissione sul mercato è tenuto ad effettuare una ricerca di dati esistenti per poter effettuare una auto-classificazione secondo i criteri dell'allegato VI (art.6 del D. Lgs. 52/97).

Entra nella BaseDati Sostanze Chimiche

Publicato il 01-01-2005 in Basi di dati , aggiornato al 04-03-2013

Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione

il prossimo 11 settembre si terrà il *webinar* su "Come presentare il proprio dossier di registrazione in conformità con il regolamento REACH: suggerimenti e consigli utili parte 4"
[Per registrarsi Programma](#)

il prossimo 19 settembre si terrà il *webinar* dedicato agli utilizzatori a valle. L'evento fornirà una panoramica delle informazioni sulle sostanze chimiche disponibili sul sito dell'Agenzia e utili agli utilizzatori a valle.
[Per registrarsi Programma](#)

La **Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione**, realizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha lo scopo di raccogliere le informazioni sulle sostanze soggette ad obblighi stabiliti da norme a livello europeo ed è costantemente aggiornata in base all'evoluzione della normativa.

La Banca dati raggruppa le informazioni di base sugli **obblighi di autorizzazione**, i **divieti** e le **restrizioni** previsti da:

- Ⓢ Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche e successive modifiche e integrazioni;
- Ⓢ Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni;
- Ⓢ Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono e successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito di tali normative, le sostanze o gruppi di sostanze che sono attualmente regolamentate in modo specifico sono 1.177 (settembre 2013).

Le sostanze contenute nella banca dati sono ordinate alfabeticamente per nome e la ricerca può essere effettuata, oltre che per le voci precedentemente indicate, anche per:

- Ⓢ **tipo di pericolo:** la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione;
- Ⓢ **specifiche sulla sostanza** (gruppo di appartenenza, ad es. fibre di amianto o potenziale di riduzione dell'ozono);
- Ⓢ **normativa di riferimento:** la norma generale che ha determinato la restrizione, il divieto o l'obbligo di autorizzazione;
- Ⓢ **normativa specifica:** la norma di attuazione che ha modificato o introdotto per la prima volta una restrizione o un divieto.

I risultati della ricerca possono essere esportati in file di vario formato (excel, word, CSV, xml). E' possibile stampare il risultato della ricerca (es. l'elenco delle sostanze incluse in una determinata normativa o l'elenco delle sostanze cui si applica una determinata restrizione).

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Numero Cas	Tipo di Pericolo	Specifiche sulla sostanza	Allegato normativo	Normativa di riferimento	Normativa Specifica	Divieto o restrizione
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112)	10623-08-0	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	10524-66-6	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 159/2012	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	10823-03-2	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	8243-20-6	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 159/2012	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	51594-05-9	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	10674-86-6	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	10311-35-2	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 159/2012	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	630-20-6	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	7155-6	-	-	-	Reg (CE) 1005/2009	Reg (CE) 1005/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	7934-5	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,1,2-Tetracloro-1,2-difluoroetano (CFC-112) miscela	7940-5	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1-Dicloro-1-fluoroetano HCFC-141b	1271-00-6	-	-	-	Reg (CE) 1005/2009	Reg (CE) 1005/2009	Ⓢ
1,1-Dicloroetano	75-35-4	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,1,2-Dicloroetano	96-18-4	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,2-Dicloro-1,1,2-tricloroetano (CFC-113)	113-48-2	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,2-Dibromo-3-cloropropano	96-12-8	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ
1,2-Dibromoetano	106-93-4	-	-	-	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009	Ⓢ

• è stato pubblicato il [Regolamento \(UE\) N. 487/2013](#) che modifica il [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (4° ATP del regolamento CLP).

• è stato pubblicato il [Regolamento \(UE\) N. 758/2013](#) che modifica l'allegato VI del [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#).

Banca Dati Cancerogeni

La **Banca Dati Cancerogeni (BDC)** del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità presenta in forma sintetica e integrata classificazioni e valutazioni di cancerogenicità ufficiali e/o quelle formulate da Enti internazionali e nazionali accreditati in tale campo. Le informazioni contenute nella BDC, corredate da riferimenti bibliografici, consentono di risalire alla fonte originale e in alcuni casi di collegarsi direttamente ad essa mediante la rete.

La ricerca può essere effettuata per nome della sostanza, per N.CAS e anche per:

- ⊕ numero CE: numero EINECS (*European Inventory of Existing Commercial chemical Substances*), numero ELINCS (*European List of Notified Chemical Substances*) e numero NLP (*No-Longer Polymers*);
- ⊕ N. Indice: codice di identificazione assegnato ad una sostanza.

Il nome o la porzione di nome di una sostanza possono essere ricercati sia in italiano sia in inglese.

Il risultato dell'interrogazione è una scheda sintetica che riassume tutte le classificazioni/valutazioni disponibili per la sostanza.

The screenshot shows the homepage of the Banca Dati Cancerogeni (BDC) website. At the top, there is a header with the logo of the Istituto Superiore di Sanità (ISS) and the text "Banca Dati Cancerogeni". The website URL "www.iss.it" is visible in the top right corner. Below the header, there is a navigation bar with the name of the responsible person: "Responsabile: Paola Di Prospero Fanghella".

The main content area is titled "Ricerca sostanze". Below this title, there is a list of instructions for searching:

- N. CAS: digitare direttamente il N. CAS nell'apposita stringa.
- N. CE: digitare direttamente il N. CE nell'apposita stringa.
- N. Indice: digitare direttamente il N. Indice nell'apposita stringa.
- Nome o porzione di nome: la ricerca per "nome" o per "porzione di nome" consentirà di ottenere nel primo caso la sostanza richiesta e nel secondo tutte le voci il cui nome inizia con la porzione di voce richiesta (es. inserendo nel campo "nome" il termine distill* il risultato sarà l'elenco di tutte le voci il cui nome inizia con il termine distill).

Below the instructions, there is a link: "Per avere informazioni sulle caratteristiche di questa Banca Dati accedi alla [Home page](#)".

The search interface includes a "Selezione" dropdown menu with "Scegli..." and an empty search input field. Below the search area, there is a section titled "Azioni possibili" with "Cancella" and "Invia" buttons.

At the bottom, there is a "[M]appa del Sito" section with a list of links: [A] Presentazione :: [B] Obiettivi :: [C] Informazioni disponibili, [D] Banca dati :: [E] Selezione degli agenti :: [F] Documenti, [I] Informazioni :: [R] Cerca :: [K] Contattaci :: [W] Link, [H] Home :: [S] Torna a ISS Home :: [V] Accessibilità, [J] Italiano :: [Y] Inglese. There are also links for "CSS: caratteri medi :: CARATTERI GRANDI :: Versione stampabile di questa pagina" and "RSS: Sottoscrivi l'RSS di questo sito per essere informato sugli aggiornamenti".

The footer contains the text "© - Istituto Superiore di Sanità - [L] Informazioni legali" and various accessibility icons (W3C XHTML, W3C CSS, W3C WAI-A, Accessibile) and the "Italia.gov.it" logo.

Banca dati Sensibilizzanti

La **Banca Dati** relativa a **sostanze chimiche potenzialmente sensibilizzanti (BDS)** del Centro Nazionale sostanze Chimiche e del Centro per la Ricerca e la Valutazione dei prodotti Immunobiologici dell'Istituto Superiore di Sanità include sostanze classificate come sensibilizzanti dall'Unione Europea e sostanze valutate come tali da enti che si occupano di valutazione del rischio per l'ambiente di lavoro e da istituzioni governative e di settore.

Per sostanze sensibilizzanti, si intendono:

- ⊗ le sostanze che, a contatto con la pelle, provocano una reazione allergica
- ⊗ le sostanze che, se inalate, provocano un'ipersensibilità delle vie respiratorie.

Le informazioni contenute nella BDS, corredate da riferimenti bibliografici, consentono di risalire alla fonte originale e in alcuni casi di collegarsi direttamente ad essa mediante la rete.

La ricerca può essere effettuata per nome della sostanza, per N.CAS, per N. CE e per N. Indice.

Il risultato dell'interrogazione è una scheda sintetica che riassume tutte le classificazioni/valutazioni disponibili per la sostanza.

The screenshot shows the web interface for the 'Banca Dati Sensibilizzanti'. At the top, there is a header with the logo of the Istituto Superiore di Sanità, the title 'Banca Dati Sensibilizzanti', and the website address 'www.iss.it'. Below the header, it lists the responsible individuals: 'Responsabile: Raffaella Tinghino e Paola Di Prospero Fanghella'. The main section is titled 'Ricerca sostanze'. It provides instructions on how to search: by N. CAS, N. CE, N. Indice, or by name/portion of name. A search form is present with a 'Selezione' dropdown menu and a text input field. Below the form, there are options to 'Ordina i risultati per...' (set to 'NomeSostanza') and buttons for 'Cancella' and 'Invia'. At the bottom, there is a footer with a site map '[M]appa del Sito' and a list of navigation links: [A] Presentazione, [B] Obiettivi, [C] Informazioni disponibili, [D] Banca dati, [E] Selezione degli agenti, [F] Documenti, [I] Informazioni, [R] Cerca, [K] Contattaci, [W] Link, [H] Home, [S] Torna a ISS Home, [V] Accessibilità, [J] Italiano, [Y] Inglese.

Archivio preparati pericolosi

Miscela = insieme di due o più sostanze

L'**Archivio Preparati Pericolosi**, istituito con decreto del Ministero della Salute presso l'Istituto Superiore di Sanità, contiene le informazioni relative alla composizione delle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in base ai pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente, nonché i dati relativi alla composizione dei detergenti.

Queste informazioni sono finalizzate alla consultazione da parte dei **Centri Antiveleno accreditati**.

Il responsabile dell'immissione sul mercato di una miscela pericolosa deve trasmettere all'Istituto superiore di Sanità le informazioni relative all'identità del notificante, alla composizione chimica e alle misure da adottare in caso di emergenza (ad esempio avvelenamento accidentale).

Le informazioni richieste devono essere fornite utilizzando un apposito programma di notifica, scaricabile dal sito dell'Archivio oppure reperibile come CD-ROM presso l'ISS o presso le associazioni di categoria.

L'accesso immediato all'Archivio da parte dei Centri Antiveleno per le informazioni relative alla composizione chimica delle miscele pericolose presenti sul mercato consente tempi di intervento molto più rapidi in caso di intossicazione accidentale e rende più efficaci gli interventi in materia di prevenzione dei rischi per i consumatori, i lavoratori esposti e l'ambiente.

Istituto Superiore di Sanità
Preparati Pericolosi

Pagina iniziale

PER GLI UTENTI IN ATTESA DI REGISTRAZIONE
Si informa che a partire dal 05.08.2013 non verranno effettuate le abilitazioni per i nuovi accessi.
Il servizio riprenderà regolarmente il 02.09.2013.
29/07/2013 12.40.44 - Avviso

A TUTTI GLI UTILIZZATORI DI WINDOWS 7
Si comunica che l'attuale programma ISSFormulaV1.26 del 11/11/2005 è incompatibile con la famiglia dei prodotti di WINDOWS 7, tuttavia utilizzando la **Modalità Windows XP** è possibile eseguire gran parte delle applicazioni direttamente dal desktop di Windows 7. Si consiglia di leggere il documento allegato al seguente link:
https://www.iss.it/Site/PrepPericolosi/Files/Guida_Italian.rtf
24/02/2012 8.38.34 - Avviso

Avviso per gli utenti già registrati e nuovi utenti:
Per gli utenti già registrati:

1. Cliccare su "**utente del vecchio sistema**"
2. Immettere il vostro user/password
3. Immettere l'indirizzo mail per le notifiche di sistema
4. Immettere il codice di verifica

Toggle

Italy United Kingdom

UserName:

Password:

Log In

Registrazione | Recupero password
Utente del vecchio sistema

Inoltre è in corso di realizzazione una Banca Dati sulle schede di dati di sicurezza che sarà accessibile *on line* nei prossimi mesi.

Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche

PBT = Persistente,
Bioaccumulabile e
Tossica

vPvB = molto
Persistente e molto
Bioaccumulabile

Il database DESC (**D**atabase **E**cotossicologico sulle **S**ostanze **C**himiche) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contiene le principali informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, ecotossicologiche e di destino ambientale di alcune sostanze chimiche pericolose.

Rispetto ad altre banche dati, il database DESC riguarda soprattutto sostanze ad alto volume di produzione e **rilevanti dal punto di vista ambientale** come le sostanze potenziali PBT e potenziali vPvB, le sostanze pericolose per l'ambiente acquatico (inserite nelle liste prioritarie) e quelle considerate potenziali interferenti endocrini.

Nel database sono riportate sia la classificazione delle sostanze ai sensi della Direttiva 67/548/CEE e sia la nuova classificazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il database DESC è stato progettato tenendo conto della necessità di facilitare l'accesso alle informazioni da parte di un utente generico (non specialista), mediante l'uso della lingua italiana ed un'interfaccia per l'utente intuitiva e di semplice utilizzo. Il database è attualmente popolato da 650 sostanze pericolose di cui sono fornite le informazioni sulle relative proprietà di pericolo.

È possibile effettuare la ricerca di una sostanza per nome, per N. CAS, per N. CE, per nome del produttore o importatore o con la formula molecolare.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche

Sito DESC | **Presentazione**

[Home](#)
[Ricerca sostanza](#)
[Lista sostanze](#)

Area riservata
Nome utente:

Password:

 Ricorda credenziali.

Guida alla consultazione
[Introduzione al database DESC](#)
[Elenco delle sostanze presenti in DESC](#)
[Elenco delle principali informazioni disponibili](#)
[Elenco e descrizione dei principali Test](#)

Il database DESC (Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche) contiene le principali informazioni chimico-fisiche, ecotossicologiche e di destino ambientale delle sostanze chimiche pericolose, in linea con quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale per facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni (Regolamento REACH).

Il database è stato realizzato grazie al rapporto di collaborazione avviato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l'Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del C.N.R. ed è stato concepito per facilitare l'accesso alle informazioni di un utente generico (non specialista), mediante l'uso della lingua italiana e la realizzazione di una interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo.

DESC attualmente è popolato da 651 sostanze pericolose con relative informazioni ed è strutturato in modo da essere implementato per contenere un numero praticamente illimitato di sostanze.

Nella selezione delle sostanze è stata data priorità alle sostanze presenti sul mercato con un alto volume di produzione e caratterizzate da effetti negativi sull'uomo e l'ambiente, alle sostanze considerate potenziali PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e potenziali vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili), alle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico (inserite nelle liste prioritarie), alle sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) e a quelle considerate potenziali interferenti endocrini.

Particolarmente importante è la compresenza nel database della classificazione delle sostanze attualmente utilizzata (Allegato I Direttiva 67/548/CEE) e della nuova classificazione prevista dal "Regolamento CLP" (Regolamento CE n. 1272/2008, in vigore da gennaio 2009). Le regole della nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze diverranno obbligatorie a partire dal 1° giugno 2015, ma fino a tale data i due sistemi di classificazione potranno convivere.

Interrogare la Banca dati è molto semplice: è possibile effettuare la ricerca con il nome della sostanza (in italiano) o il numero CAS o con il nome del produttore o importatore.

Link utili

[Ministero della Salute – Sicurezza chimica](#)

[Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare/Argomenti/REACH](#)

[Helpdesk nazionale REACH – Ministero dello Sviluppo Economico](#)

[CSC \(Centro Nazionale Sostanze Chimiche\) – Istituto Superiore di Sanità](#)

[ISPRA \(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale\) – Rischio delle sostanze chimiche](#)

[Portale del Comitato tecnico di Coordinamento REACH](#)

Banche dati ECHA



L'ECHA ha realizzato e tiene aggiornati la banca dati contenenti informazioni riguardanti **tutte le sostanze registrate** e l'inventario delle classificazioni e delle etichettature. Le informazioni sono messe gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet e sono disponibili in lingua inglese.

Banca dati ECHA relativa alle sostanze registrate

La **Banca Dati ECHA** consente al pubblico di accedere alle informazioni sulle sostanze **registrate** ai sensi del regolamento REACH.

È possibile effettuare la ricerca, oltre che per nome della sostanza e/o numero CAS anche per altre informazioni quali:

- Ⓢ numero CE;
- Ⓢ numero di registrazione: numero assegnato automaticamente dal sistema REACH IT al dichiarante una volta che la registrazione di una sostanza è completa;
- Ⓢ tonnellaggio;
- Ⓢ Stato in cui la sostanza è stata registrata;
- Ⓢ tipo di sottomissione del dossier di registrazione (individuale, congiunta).

Il database contiene le informazioni relative a 9952 sostanze registrate e a 40239 dossier presentati (al 13 agosto 2013).

A screenshot of the ECHA website's search interface. The page title is 'Sostanze registrate' (Registered Substances). It features a search bar at the top right and a navigation menu with options like 'L'Agenzia', 'Regolamenti', and 'Informazioni sulle sostanze chimiche'. Below the search bar, there is a section titled 'Registered Substances' with a grid of search filters. The filters include: EC / List number, CAS Number, Name, Total tonnage band (min), Country in which registered, PBT Assessment outcome, Registration Number, Registrant, Total tonnage band (max), Registration type, and Submission type. At the bottom, there is a checkbox for 'Ho letto e accetto le condizioni dell'avviso legale' and buttons for 'Ricerca' (Search) and 'Reset'.

Inventario delle Classificazioni e delle Etichettature

L'**Inventario delle classificazioni e delle etichettature** dell'ECHA contiene informazioni di base sulla classificazione e l'etichettatura di sostanze notificate e registrate.

L'inventario offre la possibilità di ricerca in base sia all'identità della sostanza sia alla sua classificazione. L'utente interessato a una particolare sostanza o a un gruppo di sostanze può effettuare la ricerca utilizzando il nome CE completo o parziale, la denominazione IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*), i numeri CE e CAS completi o parziali oppure i numeri indice (codice di identificazione assegnato ad una sostanza).

Le classificazioni sono suddivise in pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente; l'utente può scegliere le abbreviazioni della classe di pericolo e dei codici di categoria (ad esempio tossicità acuta 4 - Acute Tox. 4) oppure i codici di indicazione di pericolo (ad esempio H302).

Selezionando una sostanza tra i risultati, l'utente viene condotto a una pagina riepilogativa che elenca le classificazioni ed etichettature armonizzate (se presenti) e le classificazioni non ancora armonizzate di singole sostanze.

C&L Inventory database

Questa banca dati contiene informazioni fornite da fabbricanti e importatori sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze notificate e registrate nonché l'elenco delle classificazioni armonizzate. La banca dati viene riorganizzata regolarmente con l'inserimento di nuove notifiche e l'aggiornamento di quelle già presenti. Tuttavia, non è possibile contrassegnare in modo specifico le notifiche aggiornate perché le notifiche classificate allo stesso modo sono aggregate al fine di essere visualizzate.

Sono contrassegnate di conseguenza anche le classificazioni ricevute per mezzo di una presentazione congiunta nell'ambito della procedura di registrazione REACH. Per maggiori informazioni su queste sostanze consultare [la banca dati delle sostanze registrate](#).

**Further information**

- [More information about the C&L Inventory](#)
- [Understanding the CLP Regulation](#)
- [Video tutorial](#)

Search Classification and Labelling Inventory

Search Criteria

Substance Name ?
 Starts with... Contains Matches exactly with...

Other Identifier ?

Search only harmonised substances ?

Classification Details

	Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)
Physical hazards	Diss. Gas	H200
	Expl. 1.1	H201
	Expl. 1.2	H202
	Expl. 1.3	H203
Health Hazards	Acute Tox. 1	H300
	Acute Tox. 2	H301
	Acute Tox. 3	H302
	Acute Tox. 4	H303

Banche dati sulle sostanze chimiche

Base dati sostanze chimiche

www.iss.it/cnsc/index.php?lang=1&id=15&tipo=4

Banca dati delle sostanze vietate o in restrizione

www.dsa.minambiente.it/restrizionisostanze/

Banca Dati Cancerogeni (BDC)

www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni//

Banca Dati Sensibilizzanti (BDS)

www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/

Archivio preparati pericolosi

www.iss.it/cnsc/index.php?lang=1&id=66&tipo=4

Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche (DESC)

www.dsa.minambiente.it/sitodesc/

Banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>

Inventario delle classificazioni e etichettature

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Per ricevere il bollettino
inviare una mail a:

sostanzechimiche@minambiente.it

Si ringrazia per la collaborazione:

dott.ssa Paola Di Prospero Fanghella – Centro Nazionale Sostanze Chimiche

dott. Paolo Izzo – Centro Nazionale Sostanze Chimiche

dott.ssa Ida Marcello – Centro Nazionale Sostanze Chimiche

dott.ssa Maristella Rubbiani – Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Redazione

D.ssa Serena Santoro

D.ssa Susanna Lupi

Dr. Carlo Zaghi

Realizzato da:

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione V “Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione V – Certificazione ambientale, prodotti chimici
e acquisti pubblici verdi
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA

Per ricevere il bollettino inviare una e-mail a:
sostanzechimiche@minambiente.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE